



Distretto Scolastico n. 27

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

L.S. – ISA - IPSIA

Via delle Ginestre, snc -

87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel. 0984/992265 – Fax 0984/976010 C.F.: 98113150787 - C.M.: CSIS078007

e_mail: csis078007@istruzione.it – Pec: csis078007@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.liceisgf.edu.it> - codice Univoco UFYKK7



PROT. N. 23217.4 DEL 12/01/2022

- Alle famiglie degli studenti
- Agli studenti
- Al personale docente e ATA

COMUNICAZIONE RIGUARDO ALL'INFORMATIVA per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni alla didattica in presenza

- D.L. N.1 del 07/01/2022
- NOTA MIUR N.11 DEL 08/01/2022
- NOTA MIUR N.14 DEL 10/01/2022

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

(art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il D.L. 1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” dispone (art. 4) la “Gestione dei casi di positività all'infezione SARS -CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. In particolare, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:

STUDENTI

- con **1 caso di positività** in classe, le attività proseguono per tutta la classe in presenza con l'autosorveglianza e l'uso di mascherine FFP2;
- con **2 casi di positività** in classe, è prevista la didattica a distanza **PER DIECI GIORNI** per chi:
 - non si è ancora vaccinato
 - ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni
 - è guarito da più di 120 giorni
 - non ha avuto la dose di richiamo

Tutti gli altri proseguono le attività didattiche in presenza con l'**autosorveglianza** e l'uso di mascherine FFP2;

- Con 3 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe.

Contatti stretti in ambiente extrascolastico:

In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva **non si applica:**

- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da meno di 120 giorni;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da meno di 120 giorni;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una **auto-sorveglianza**, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto).

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa di eventuali sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

- Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) **da più di 120 giorni** e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di **5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno**.
- Per i soggetti non vaccinati o che **non** abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da **meno di 14 giorni**, continua a vigere la **quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
- Ai soggetti **contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Il dirigente scolastico, Titolare del Trattamento dei Dati, delegherà a figure di sua fiducia le funzioni di acquisizione dei dati, verifica e controllo dei requisiti necessari per l'applicazione delle norme di cui sopra.

Per ogni ulteriore riferimento all'acquisizione, alla conservazione e al trattamento dei dati personali degli studenti si fa riferimento all'INFORMATIVA per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni alla didattica in presenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022 **“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (art. 13 Regolamento UE 2016/679)**, allegata alla presente circolare.